

proposta di legge n. 49

a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè

presentata in data 26 aprile 2016

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995 N. 23

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge detta disposizioni in materia di assegno vitalizio e di trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica e del contenimento della spesa pubblica.

Si rammenta che durante la scorsa legislatura sono state introdotte diverse misure finalizzate al contenimento dei c.d. costi della politica, tra le quali l'abolizione dell'assegno vitalizio per i Consiglieri eletti a partire dalla X legislatura regionale, nonché l'introduzione di una riduzione temporanea per il triennio 2015/2017 degli importi degli assegni vitalizi in erogazione.

Tuttavia non è stata adottata una disciplina più restrittiva rispetto al requisito dell'età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio per i Consiglieri in carica sino alla IX legislatura regionale, che, attualmente, maturano il diritto alla percezione al compimento di 60 anni di età.

Al fine, pertanto, di completare il percorso di riforma intrapreso e anche di apportare un correttivo alla disparità di trattamento tra Consiglieri eletti in legislature diverse (si ricorda, infatti, che a partire dalla attuale X legislatura i Consiglieri beneficiano di un trattamento previdenziale su base contributiva, spettante al compimento dei 65 anni di età, in analogia a quello previsto per i componenti della Camera) si ritiene opportuno con la presente proposta innalzare l'età per il conseguimento dell'assegno vitalizio, da sessanta a sessantacinque anni.

Si tratta di una modifica che, nel fissare requisiti anagrafici omogenei per i Consiglieri regionali per la percezione del vitalizio e della futura pensione in linea con quelli medi in vigore nel sistema previdenziale per la generalità dei lavoratori, risponde, altresì, all'esigenza di ridurre i costi di funzionamento dell'istituzione regionale.

Un'altra importante disposizione riguarda l'introduzione del divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale, di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione.

Pertanto, come conseguenza di quanto detto, in questa proposta di legge si prevede la cessazione dell'assegno vitalizio regionale in caso di fruizione di analogo istituto.

Di seguito vengono brevemente illustrate le disposizioni introdotte.

L'articolo 1 prevede che tutti gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti ai Consiglieri regionali

eletti fino alla IX legislatura siano erogati al compimento di sessantacinque anni di età (comma 1). Gli ex Consiglieri possono chiedere l'anticipo dell'erogazione dell'assegno vitalizio fino a cinque anni antecedenti al compimento dei limiti di età indicati al comma 1. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 10 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 2).

L'articolo 2 introduce la facoltà per i Consiglieri regionali di rinunciare al trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995. E' prevista, altresì, la restituzione delle somme trattenute a tale scopo.

L'articolo 3 apporta una modifica alla legge regionale 23/1995 in tema di trattamento indennitario dei Consiglieri, introducendo esplicitamente in legge il limite di 65 anni di età per beneficiare del trattamento previdenziale su base contributiva, limite attualmente previsto all'interno di una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 4 vede la modifica del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 e inserisce espressamente l'impossibilità di cumulare l'assegno vitalizio regionale con altri analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, della repubblica italiana o di consigliere/assessore di altra regione.

L'articolo 5 inserisce l'articolo 10 bis nella l.r. 23/1995, che disciplina le nuove modalità per perfezionare la richiesta di erogazione dell'assegno vitalizio da parte di un soggetto che abbia cessato il suo mandato da consigliere regionale.

L'articolo 6 reca le disposizioni finali e transitorie, definendo, tra l'altro, quali sono i soggetti che perdono il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio regionale in virtù delle nuove applicazioni normative a seguito dell'entrata in vigore di questa legge, disciplinando contestualmente l'eventuale restituzione dei contributi aggiuntivi.

All'articolo 7, infine, è prevista la norma finanziaria.

A questo proposito si evidenziano di seguito alcune considerazioni.

Dalla presente proposta di legge, in virtù delle modifiche illustrate, si produrrà una sensibile diminuzione di spesa a carico del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale (Missione 1, programma 1) stimata nella misura massima in circa euro 1.278.892,00 complessivi per il triennio 2016/2018, come di seguito specificato in dettaglio.

Risparmi derivanti dall'innalzamento dell'età per il conseguimento del vitalizio (art. 1, c. 1):

- si può stimare una minore spesa per euro 18.164,00 ed euro 92.354,00 circa rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, con una previsione di un risparmio ulteriore quantificato in circa 162.616,00 euro per l'anno 2018, tenendo conto anche del termine del periodo di applicazione della riduzione temporanea degli importi dei vitalizi disposta dalla l.r. 34/2014.

Si sottolinea che la minore spesa è stata stimata considerando la possibilità di richiesta di assegno anticipato ridotto al compimento di sessanta anni da parte di tutti i nuovi aventi diritto per ciascuno degli anni di riferimento, con conseguente riduzione del 50% della misura dell'assegno vitalizio spettante, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta. Il calcolo ha riguardato n. 4 soggetti nel 2016, n. 3 nel 2017 e n. 4 nel 2018 (totale nel triennio 13).

Risparmi derivanti dall'introduzione del divieto di cumulo (artt. 4 e 6, c. 2):

- euro 188.866,00 per l'anno 2016 (considerati 6 mesi) ed euro 377.732,00 per l'anno 2017, con una previsione di un risparmio ulteriore quantificato in circa 439.160,00 euro nell'anno 2018, tenendo conto anche del termine del periodo di applicazione della riduzione temporanea degli importi dei vitalizi disposta dalla l.r. 34/2014. La minore spesa si riferisce a 15 soggetti attualmente beneficiari di più assegni vitalizi o di reversibilità.

L'entrata in vigore della presente proposta di legge potrebbe comportare anche una maggiore spesa, cui far fronte con gli stanziamenti previsti sulla Missione 1, Programma 1, per una cifra complessiva presunta per il triennio pari ad euro 1.578.070,00, come di seguito rappresentato.

Spesa derivante dalla rinuncia al trattamento previdenziale contributivo (art. 2, c. 2):

- la maggiore spesa è stimata nella misura massima di euro 685.670,00 per il triennio 2016-2018, calcolata su tutti gli attuali 32 componenti dell'Assemblea legislativa, che potrebbero richiedere la restituzione delle somme trattenute nel periodo 22.06.2015 – 31.03.2016. L'importo complessivo è stato suddiviso nei tre anni, prevedendo per ciascun anno un tetto massimo, pari ad euro 131.670,00 per l'anno 2016, euro 354.000,00 per l'anno 2017 ed euro 200.000,00 per l'anno 2018.

Spesa derivante dall'applicazione del divieto di cumulo (art. 4 e art. 6, c. 3):

- stimata nella misura massima in complessivi euro 892.400,00 per il triennio, considerando i futuri beneficiari di assegno vitalizio regionale che stanno svolgendo o hanno svolto la carica di parlamentare della repubblica italiana o europeo e che, in conseguenza del divieto di cumulo, potrebbero rinunciare all'assegno vitalizio e chiedere la restituzione dei contributi versati ai sensi della l.r. 27/2011 (6 soggetti presunti). Il suddetto importo complessivo è stato suddiviso nei tre anni, prevedendo per ciascun anno un tetto massimo alla restituzione, pari ad euro 373.400,00 per l'anno 2016, euro 304.000,00 per l'anno 2017 ed euro 215.000,00 per l'anno 2018.

Tutto ciò premesso, nell'insieme, tra le misure di risparmio apportate e la maggiore spesa valutata, la proposta di legge può comportare una maggiore spesa presunta nel triennio 2016-2018 pari a circa euro 299.178,00 complessivi, la cui entità effettiva, tuttavia, potrà essere più precisamente quantificata a seguito della concreta applicazione della nuova normativa.

Art. 1

(Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere regionale entro la fine della IX legislatura sono erogati al compimento di sessantacinque anni di età.

2. I Consiglieri possono chiedere l'anticipo dell'erogazione dell'assegno vitalizio fino a cinque anni antecedenti al compimento dei limiti di età indicati al comma 1. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 10 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2

(Rinuncia al trattamento previdenziale contributivo)

1. I Consiglieri regionali possono rinunciare al trattamento previdenziale contributivo di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) entro venti giorni dalla data in cui maturano il diritto alla riscossione dello stesso.

2. La rinuncia di cui al comma 1 deve essere comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 senza interessi né rivalutazione monetaria. Tali somme sono corrisposte, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza, nella misura massima di euro 131.670,00 nell'anno 2016, euro 354.000,00 nell'anno 2017 ed euro 200.000,00 nell'anno 2018.

3. La rinuncia di cui al comma 1 comporta la non applicazione della trattenuta obbligatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 sull'indennità di carica mensile dal mese successivo.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, le parole “, cessati dal mandato,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, è inserito il seguente:

“1 bis. Il trattamento previdenziale di cui al

comma 1 spetta ai Consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995, come da ultimo modificata dalla l.r. 22/2015, è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di assessore di altra Regione.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 23/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio)

1. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Marche, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.”.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore di questa legge percepiscono l'assegno vitalizio o di reversibilità della Regione e altro analogo istituto di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995, come sostituito dall'articolo 4 di questa legge, perdono il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio medesimo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la

struttura competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore di questa legge.

3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati ed assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. La restituzione di detti importi, nonché delle somme di cui al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011 n. 27 (Modifiche alla l.r. 13 marzo 1995, 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"), avviene nella misura massima di euro 373.400,00 nell'anno 2016, euro 304.000,00 nell'anno 2017 ed euro 215.000,00 nell'anno 2018, secondo i criteri stabiliti con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

4. Le disposizioni di questa legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non sono componenti del Consiglio regionale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge si provvede per un importo massimo di euro 298.040,00 per l'anno 2016 ed euro 187.914,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018.

2. Per l'anno 2018 è valutata una minore spesa di euro 186.776,00 nello stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2016/2018.